

Avv. Tiziana agostini
Cassazionista
Monte San Biagio Via Prov.le San Magno 57/b
Tel. 0771567440 e-mail: tizianaagostini@tiscali.it pec:
avvtizianaagostini@puntopec.it



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
del Lazio sede di Roma**

RICORSO

PER: la sig.ra **LA VALLE RAMONA**, nata a Frosinone il 10 marzo 1990 e res. in Frosinone Via Selva dei Muli 13 C.F.: LVLRMN90C50D810D rapp.ta e difesa per delega in calce al presente atto dall'avv. Tiziana Agostini (GSTTN58L51H413A – FAX 0771.567440 – PEC: avvtizianaagostini@puntopec.it e presso di lei elett.te dom.ta in Roma Via Germanico 172 presso lo studi dell'Avv. Pier Luigi Panici;

ricorrente

Contro:

1) MIUR – MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA, IN PERSONA DEL MINISTRO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del Ministro pro-tempore, dom.to ex lege in Roma presso l'Avvocatura Generale dello Stato in via dei Portoghesi 12;

2)MIUR – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO in persona del Dirigente, legale rapp.te dom.to ex lege in Roma presso l'Avvocatura Generale dello Stato in via dei Portoghesi 12;

resistenti

e nei confronti di

3) SACCOCCIO SERENA, res. in Itri Contrada Mustanga 14;

4) BOVE ANTONELLA, res. in Frosinone Via Lago di Como 24 (03100)

controinteressate

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA

Del Decreto del Direttore Generale del MIUR prot. n. 382 del 19.7.2018 con il quale sono state approvate in via definitiva: a) la graduatoria generale di merito per la

Avv. Tiziana agostini

Cassazionista

Monte San Biagio Via Prov.le San Magno 57/b

Tel. 0771567440 e-mail: tizianaagostini@tiscali.it pec:

avvtizianaagostini@puntopec.it

scuola dell'Infanzia per la Regione Lazio del concorso bandito con DDG 105/2016 che ha previsto per la Regione Lazio n. 515 posti che maggiorato del 10%, è pari a 567 posti messi a concorso; b) l'elenco aggiuntivo dei candidati non rientranti nel 10% previsto dal comma 1 dell'art. 9 del DDG 105/2016 nel quale è ricompresa la ricorrente e di tutti gli eventuali atti connessi, conseguenti e collegati.

PREVIA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE

Del diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria generale di merito per la scuola dell'Infanzia per la Regione Lazio del concorso bandito con DDG 105/2016 per 567 posti con il corretto punteggio pari a 79,40.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La ricorrente ha presentato regolare domanda di partecipazione al concorso indetto con il Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico, prot. nn. 105 del 23.2.2016, per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia (All. n. 1).

All'esito delle prove concorsuali alla ricorrente è stato attribuito il punteggio complessivo pari a 75,1 che, tuttavia, è errato.

Infatti, ai sensi delle disposizioni contenute nei DD.MM. 94 e 95 (All. 1 bis) del 2016, la docente ha conseguito punti 37.90/40 per la prova scritta; punti 28/40 per la prova orale, inoltre per il titolo di accesso al concorso, laurea in scienze della formazione primaria – Infanzia conseguita con il punteggio pari a 98 (All. n. 2) ha diritto ai sensi della tabella A) di valutazione dei titoli, punto A.1.1 a punti 5 nonché, ai sensi del successivo punto A.1.2, ad ulteriori punti 5, valorizzando il titolo di laurea rispetto al titolo di accesso costituito dal diploma di scuola superiore. Inoltre la ricorrente ai sensi della tabella B), punto B.5.2., ha diritto ad ottenere punti 2, per l'ulteriore laurea, diverso dal titolo di accesso al concorso, in Scienze della Formazione Primaria indirizzo scuola primaria, nonché punti 1,50 per l'abilitazione sul sostegno ai sensi del punto B.5.4.

Pertanto il totale del punteggio spettante è pari a

Avv. Tiziana agostini

Cassazionista

Monte San Biagio Via Prov.le San Magno 57/b

Tel. 0771567440 e-mail: tizianaagostini@tiscali.it pec:

avvtizianaagostini@puntopec.it

Per contro nelle graduatorie provvisorie pubblicate il 13.6.2017 alla ricorrente è stato attribuito un punteggio inferiore pari a 75,10 (All. n. 4).

Non sono note le ragioni per le quali l'amministrazione ha attribuito il punteggio ritenuto errato poiché non ha riscontrato le numerose richieste di rettifica inviate dalla ricorrente (All. n. 5).

In data 13 luglio 2018 il MIUR USR Lazio ha pubblicato la graduatoria definitiva con DDG 382 nella quale la ricorrente con il punteggio errato di 75,10 è collocata al posto 19 della graduatoria aggiuntiva dei candidati non rientranti nel numero maggiorato le 10% come previsto dall'art. 9 comma 1 del DDG 105/2016 (All. n. 6), mentre con il corretto punteggio spettante, pari a 79,40 la ricorrente rientrerebbe nella graduatoria utilizzata per l'immissione in ruolo dove sarebbe collocata, nella peggiore delle ipotesi, al posto n. 345 e quindi avrebbe ottime possibilità di essere assunta in ruolo.

*

L'esclusione della ricorrente dalla graduatoria utilizzata per le assunzioni in ruolo appare gravemente illegittima per i seguenti

MOTIVI IN DIRITTO

**VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DEL CONCORSO –
ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI - ECCESSO DI POTERE -
CONTRADDITTORIETÀ’ – ARBITRARIETÀ’ – ILLOGICITÀ ED
IRRAGIONEVOLEZZA -CARENZA DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEI
PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ’ E BUON ANDAMENTO ART. 97 COST .-
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS**

La legge speciale del bando e, più in generale il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, DPR 487/1994 art. 3 , le cui disposizioni sono direttamente applicabili alla procedura

Avv. Tiziana agostini

Cassazionista

Monte San Biagio Via Prov.le San Magno 57/6

Tel. 0771567440 e-mail: tizianaagostini@tiscali.it pec:

avvtizianaagostini@puntopec.it

concorsuale in esame in quanto espressamente richiamate e la legge 241/1990, art. 3, impongono l'adozione di provvedimenti motivati che diano conto dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, requisiti che ovviamente non sono riscontrabili nel caso di specie poiché non è dato conoscere la ragione della decurtazione di punti 4,30 spettanti alla ricorrente.

Secondo il costante insegnamento del Consiglio di Stato il difetto di motivazione dell'atto amministrativo **impedisce di comprendere in base a quali dati specifici sia stata operata la scelta della pubblica amministrazione**, nonché di verificarne il percorso logico seguito nell'applicare i criteri generali nel caso concreto, così contestando di fatto una determinazione assolutamente discrezionale e non controllabile e violando non solo l'obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi, indicando, ai sensi dell'art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che li hanno determinati in relazione alle risultanze dell'istruttoria, ma anche i principi di imparzialità e buon andamento, di cui all'art. 97 cost. (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 04/09/1996, n. 1009)

Esattamente ciò che accade nel caso di specie poiché la ricorrente non è in grado di comprendere le ragioni per le quali la commissione non ha correttamente valutato il voto finale spettante in relazione ai titoli di accesso e culturali di cui alle tabelle A e B del d.m. 94/2016, complessivamente valutati in punti 9,20 come risultante dalla graduatoria provvisoria del 13.6.2017.

Si tratta di un evidente errore giacché tale punteggio, 9,20, non è raggiungibile ai sensi della richiamata tabella: 5 punti per il titolo di accesso (esattamente 4,60 arrotondato a 5 ai sensi della tabella A); 5 punti perché tale titolo è una laurea; 2 punti per l'ulteriore abilitazione e 1,50 per l'abilitazione sul sostegno, non consentono di ottenere una misura decimale pari a 0,20 nemmeno omettendo la valutazione di uno o più dei titoli posseduti dalla ricorrente.

La valutazione tecnico — discrezionale — quando conduce all'esclusione di un candidato da un concorso — è di per sé insindacabile quando sia basata su una adeguata istruttoria e su una motivazione che abbia esplicitato le ragioni per quali

Avv. Tiziana agostini

Cassazionista

Monte San Biagio Via Prov.le San Magno 57/b

Tel. 0771567440 e-mail: tizianaagostini@tiscali.it pec:

avvtizianaagostini@puntopec.it

non siano ravvisabili i presupposti per la relativa partecipazione; se vi è una inadeguata valutazione delle circostanze, sono ravvisabili profili di eccesso di potere.

(Riforma Tar Lazio, Roma, sez. I ter, n. 3378 del 2005). Consiglio di Stato, sez. VI, 31/01/2011, n. 702

Infine risulta evidentemente violato anche il principio del **favor participationis**.

La giurisprudenza ha da sempre ritenuto che: **“La circostanza che un concorrente abbia puntualmente seguito le indicazioni fornite dall'Amministrazione nella lex specialis e nella modulistica ufficiale non può andare in danno del medesimo**, in omaggio al principio del favor participationis che inibisce all'Amministrazione di escludere dalla selezione un partecipante che abbia compilato la domanda e la documentazione in conformità alle prescrizioni della legge di gara o al facsimile da essa stessa approntato .

T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 07/05/2013, n. 2353

Ed ancora:

Le clausole dei bandi di partecipazione ai concorsi pubblici che prescrivono i requisiti che i singoli devono possedere ai fini della domanda, devono essere interpretate secondo il principio del **favor participationis**; pertanto, anche in base ad un criterio di proporzionalità, bisogna attribuire ad esse il significato più idoneo ad assicurare la massima partecipazione, anche in funzione dello specifico interesse della p.a. all'individuazione dei meritevoli attraverso il più ampio confronto concorrenziale, evitando un'applicazione rigidamente formalistica della normativa.”

T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 08/06/2015, n. 991

Nel caso di specie la ricorrente, certamente non esclusa dal concorso, subisce tuttavia l'ingiusta esclusione dalla graduatoria utilizzata per le immissioni in ruolo e, quindi, seppure con i dovuti distinguo, appaiono applicabili anche a tale fase concorsuale i principi sopra evidenziati.

*

Si formula, ovviamente, espressa riserva di motivi aggiunti.

*

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 D.L. 2/7/2010 N. 104.

Avv. Tiziana agostini

Cassazionista

Monte San Biagio Via Prov.le San Magno 57/b

Tel. 0771567440 e-mail: tizianaagostini@tiscali.it pec:

avvtizianaagostini@puntopec.it

In via cautelare si chiede la sospensione del provvedimento impugnato, ordinando all'amministrazione scolastica di inserire la ricorrente nella graduatoria concorsuale pubblicata in via definitiva il 19 luglio 2018 con il punteggio correttamente spettante pari a 79,40.

Quanto al *fumus boni iuris* si richiamano gli argomenti sopra trattati. Quanto al pregiudizio grave ed irreparabile si evidenzia che la ricorrente rimarrebbe ingiustamente esclusa dalla possibilità di accesso nei ruoli del personale docente del MIUR.

Roma lì, 12 settembre 2018

Avv. Tiziana Agostini

^ ^ ^ ^ ^

Nel merito si chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA PRINCIPALE:

dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati nelle parti di interesse e di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo delle prerogative dei ricorrenti.

Con vittoria di spese e compensi e distrazione degli stessi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

Salvo ogni altro diritto.

Ai fini del pagamento del Contributo unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato, la ricorrente è esentata dal pagamento in ragione del reddito come da autodichiarazione che si deposita.

Si producono i seguenti documenti:

A. Provvedimento Impugnato;

1. domanda di partecipazione al concorso;

1 bis. dm 94/2016 ed allegata tabella valutazione titoli e d.m. 95/2016;

2. Certificato di laurea in scienza della formazione primaria indirizzo scuola dell'Infanzia con allegata autocertificazione esami e voto finale;

3. Certificato di laurea in scienza della formazione primaria indirizzo scuola primaria con allegata autocertificazione esami e voto finale;

Avv. Tiziana agostini

Cassazionista

Monte San Biagio Via Prov.le San Magno 57/b

Tel. 0771567440 e-mail: tizianaagostini@tiscali.it pec:

avvtizianaagostini@puntopec.it



4. DDG 265 del 13.6.2017 di pubblicazione della graduatoria concorsuale provvisoria;

5. n. 8 reclami;

6. DDG 105/2016 .

7.audichiarazione.

Roma lì, 12 settembre 2018

Avv. Tiziana Agostini